



Accordo quadro per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche a carattere di urgenza degli edifici comunali 2019-2021

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data
OTTOBRE2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Trapani

Comune della Spezia - Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia – C.F. e P. IVA 00211160114

Per presa visione I designati Progettisti e Direttori dei Lavori dei contratti Applicativi	
<ul style="list-style-type: none">• Geom. Paolo Antiga	
il Dirigente Ing. Riccardo Rolla	Il R.U.P. Ing. Alessandro Trapani

TITOLO I - Norme relative all'accordo quadro

CAPO I - Contenuto dell'accordo quadro

Art. 1.1.1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato d'oneri si intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e successive modificazioni/integrazioni;
- Regolamento: DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore
- Capitolato generale d'appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore;
- contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro
- capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo
- Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo

Art. 1.1.2 Oggetto dell'accordo quadro

1. Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione di tutti gli edifici di proprietà del Comune della Spezia.

2. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle individuate nell'Elenco prezzi unitari.

L'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione di opere di manutenzione anche se non riconducibili a voci ricomprese nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato. In tal caso l'aggiudicatario sarà contattato dal Responsabile del Procedimento già in fase di progettazione dello specifico contratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell'elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro, il tutto in conformità con quanto previsto nel codice. Al nuovo prezzo così concordato sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore.

3. La durata dell'accordo quadro è stabilita al successivo art. 1.1.3. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 1.1.4.

4. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto dell'offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza (i cui costi unitari sono riportati in apposito capitolo dell'elenco prezzi). Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia.

Il presente Capitolato Speciale stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

5. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).

6. I singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all'art. 54, c. 3, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.

7. I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed in ogni singolo e specifico Capitolato Speciale d'appalto dei successivi contratti applicativi. Le condizioni contrattuali più significative dei capitolati speciali d'appalto sono riportate nel Titolo II del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 1.1.3 - Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro ha una durata di **3 anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro stesso, prorogabile di sei mesi sussistendone i requisiti di legge.
2. In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 1.1.4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro.
3. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Art. 1.1.4 - Ammontare e categorie dell'accordo quadro

1. Nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 gli interventi di manutenzione degli edifici di proprietà del Comune della Spezia sono previsti in fondi aggregati.
2. L'importo di finanziamento di cui al programma triennale 2019-2020-2021 ammonta a: **Euro 2.010.000,00**
3. L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è pari ad **Euro 1.603.400,00** ed è così composto:

a) Lavori da appaltare (base d'asta) **Euro 1.546.400,00;**

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) **Euro 57.000,00;**

Totale complessivo degli eventuali appalti applicativi di lavori (a+b) **Euro 1.603.400,00;**

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione **Euro 406.600,00;**

Totale complessivo quadro economico di spesa in accordo quadro (a+b+c) **Euro 2.010.000,00.**

Trattandosi di Accordo Quadro il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, quale ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta, non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l'importo di cui alla precedente lett. a), oltre oneri di sicurezza, rappresenta "l'importo massimo spendibile" (salvo quanto successivamente indicato al punto 3 bis) nel periodo di durata dell'Accordo Quadro da parte dell'Ente Aggiudicatario attraverso i successivi contratti applicativi che invero saranno remunerati con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara.

Si fa presente che, da un punto di vista contabile, non essendoci una predeterminazione vincolante delle entità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'esito della gara non produrrà, in ragione del ribasso proposto, un impegno di spesa ridotto rispetto all'importo dell'Accordo Quadro (da qualificarsi come importo contrattuale con valenza presuntiva). Pertanto l'entità del ribasso determinerà il maggiore o minore numero di interventi realizzabili, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, nell'ambito del tetto di spesa fissato con l'importo medesimo, che risulterà l'importo di riferimento anche per la determinazione della cauzione definitiva.

3 bis. Si Evidenzia che, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. e), del DLgs 50/2016, qualora l'Amministrazione Comunale avesse le disponibilità finanziarie, potrà procedere ad un aumento dell'importo totale dell'Accordo Quadro fino ad un massimo del 20% dell'importo di cui alle precedenti lett. a) sommato agli oneri di cui alla lett. b), da affidare nell'arco di validità del presente Accordo Quadro.

4. L'importo complessivo dell'accordo, ricade nella categoria prevalente OG1 classifica II.

5. Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito all'art. 1.1.2, c. 7.

6. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale all'Elenco prezzi unitari (allegato 03 al presente capitolato) eventualmente integrato durante la vigenza dell'accordo quadro come previsto dal precedente art. 1.1.2 c. 2 e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;

d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e

necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi

I contratti applicativi sono di norma stipulati "a misura" mediante applicazione del ribasso percentuale all'elenco prezzi unitari posto a base di gara. Qualora sia necessario prevedere la computazione di opere da eseguirsi in economia, per lavori non preventivamente definibili a misura, il ribasso d'aggiudicazione applicabile alla manodopera non può superare il 26,5% (corrispondente alle Spese Generali ed Utili di Impresa).

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali

1. L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d'Oneri allegati compresi.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto
 - l'Elenco prezzi unitari
 - l'offerta dell'Aggiudicatario;
3. Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:
 - il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al piano medesimo di cui all'art. 131, c. 2, lett. a), del Codice ed il Piano Operativo della Sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 81/2008.
 - il Disciplinare Speciale di Appalto contenente le norme di richiamo e dettagli del Capitolato Speciale di appalto dell'accordo Quadro relativamente al singolo Contratto Applicativo.
4. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici dell'Amministrazione:
 - l'accordo quadro
 - il Capitolato Speciale di Appalto dell'accordo Quadro
 - elenco prezzi unitari dell'accordo Quadro
 - il relativo computo metrico estimativo e gli eventuali altri elaborati grafici (relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, gli eventuali progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, il cronoprogramma).
5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d'Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. L'Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al **rispetto del tempo utile** per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo di ciascun contratto applicativo, **della necessità di garantire la contemporanea gestione di più contratti applicativi come di seguito illustrati e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione di detti contratti che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo all'esecuzione per negligenza dell'Aggiudicatario.**
3. La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l'accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
4. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
5. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull'andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:
 - aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza

dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto dei vari cantieri che potranno essere realizzanti in base ai contratti applicativi nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisteranno i lavori;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per una immediata cantierabilità e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti.

6. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi

1. Durante la vigenza del presente accordo quadro l'Amministrazione potrà procedere all'approvazione di progetti esecutivi o definitivi per l'appalto. Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l'esecuzione delle opere all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.

2. E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, fino ad un numero complessivo di **4 (quattro)**.

Resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

3. Nel caso il progetto predisposto dall'Amministrazione sia ricondotto al presente accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008.

4. I contratti applicativi relativi al presente accordo quadro vengono denominati "AD ORDINATIVO" ed avranno le seguenti caratteristiche:

l'importo massimo di un progetto applicativo non potrà essere superiore ad €500.000 + IVA come per legge

I progetti applicativi di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA come per legge, saranno preventivamente approvati con determinazione dirigenziale ed inviati all'appaltatore con lettera commerciale avente valore di contratto da sottoscrivere per accettazione.

Il RUP individua il D.L. dell'intervento e convoca una riunione operativa nella quale illustra all'appaltatore la natura degli interventi e relative tempistiche.

Si procede quindi all'affidamento degli interventi mediante sottoscrizione di ordinativi di lavoro da parte del DL che dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore. L'ordinativo di lavoro dovrà inoltre prevedere le tempistiche per l'inizio e la fine dei lavori, che dovranno essere proporzionati all'entità ed alla tipologia dell'intervento previsto. Eventuali diverse modalità di disposizione degli ordinativi, anche in forma digitale, potrà essere concordata dalla DL con l'appaltatore al fine di rendere più rapida l'esecuzione dei lavori.

La contabilità dei lavori di importo inferiore ad € 40.000 avviene in modalità semplificata mediante redazione di un unico elaborato che riassume misure ed importi eseguiti. Il Certificato di regolare Esecuzione è sostituito dal visto sulla relativa fattura dei lavori da parte di DL e RUP.

I contratti applicativi sono differenziati per edifici scolastici ed altri edifici di proprietà comunale. E' altresì richiesta una fatturazione dei lavori all'interno dei singoli contratti applicativi, ulteriormente differenziata per gruppi omogenei di edifici in armonia con i capitoli di bilancio che finanziano il presente accordo quadro.

I Progetti applicativi di importo maggiore ad € 40.000 euro fino ad € 500.000 + IVA saranno analoghi per somministrazione degli interventi “ad ordinativo” a quelli di importo inferiore. Il contratto applicativo dovrà essere sottoscritto in forma di scrittura privata autenticata con oneri di bollo e diritti di segreteria a carico dell’impresa appaltatrice. La contabilità sarà realizzata in forma completa (Libretto delle misure, registro di contabilità, SAL, SF, CRE).

Nell’ambito dei contratti applicativi l’impresa dovrà garantire la reperibilità per eventuali necessità di pronto intervento che saranno disposti dall’amministrazione comunale tramite il direttore dei lavori. Per tali interventi l’appaltatore dovrà comunicare un numero di cellulare reperibile h24 sette giorni su sette. Gli interventi dovranno prevedere ogni lavoro necessario atto a garantire le condizioni di sicurezza nei plessi comunali ed eventuali lavori di ripristino qualora immediatamente effettuabili e comunque ogni eventuale lavoro che il D.L. riterrà necessario ed idoneo.

Art. 1.2.4 - Cessione del contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro

1. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario dell’accordo quadro ovvero di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell’art 108 del Dlgs50/2016, l’Amministrazione potrà avvalersi, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l’accordo quadro stesso.

2. Nel caso di aggiudicazione dell’accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione dell’art. 48 del Codice.

Art. 1.2.6 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio

1. L’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 del D.M, 145/2000, che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell’accordo quadro, comunicandone l’esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all’accordo quadro.

2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto/contratti applicativi.

3. L’Aggiudicatario comunica, altresì, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

4. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

Art 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l’Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E’ fatto altresì obbligo all’Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Aggiudicatario – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune della Spezia e dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.

TITOLO II - Norme comuni relative ai contratti applicativi

CAPO I - Norme tecniche

Art. 2.1.1 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d'Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicativi.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme del DLGS 50/2016 e relative linee guida e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018 e relativa circolare esplicativa) e successive integrazioni e modifiche.

4. La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell'arte, delle norme UNI di riferimento e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

5. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. L'Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.

Art. 2.1.2 - Nuovo regolamento prodotti EU 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

1. Con decorrenza dal 01 luglio 2013 la Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106), recante modalità di marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011), e successivi integrazioni e aggiornamenti, il quale introduce novità, chiarimenti, semplificazioni ed obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea.

2. Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l'ultimo:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di fuoco;
- c) igiene, sicurezza e ambiente;
- d) sicurezza e accessibilità all'uso ;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

3. Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione.

4. Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:

- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
- deve contenere informazioni sull'impiego previsto;
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l'impiego previsto;
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
- il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

5. Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:

il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;

i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

6. L'Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo affidatole all'interno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

7. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.

8. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato d'Oneri, negli specifici Capitolati speciali d'appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri e nello specifico Capitolato speciale d'appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

4. Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà a corpo stimata secondo l'elenco prezzi unitari per la determinazione degli oneri della sicurezza ai quali NON è applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell'importo degli oneri della sicurezza.

7. Nel caso il progetto relativo al singolo contratto applicativo li preveda potranno essere riconosciuti all'appaltatore lavori in economia di difficile valutazione che saranno contabilizzati con le modalità previste dalla vigente normativa. Analogamente lavori in economia di detta tipologia potranno essere previsti in sede di variante.

CAPO II – Garanzie

Art 2.2.1 - Cauzioni

1. Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell'art. 93 e dell'art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l'Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all'accordo quadro.

2. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l'accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l'accordo quadro. Per l'aggiudicatario invece sarà mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare, dell'assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi contratti applicativi. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà l'Amministrazione Comunale nel caso in cui l'Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all'aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti.

L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto, a cura dell'aggiudicatario, di un terzo dell'importo al termine di ogni anno di vigenza del presente accordo quadro.

3. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve produrre una cauzione

definitiva. Alternativamente l'impresa potrà costituire una unica cauzione definitiva per tutta la durata dei lavori a copertura di tutti i contratti applicativi sottoscritti nell'arco di validità dell'accordo quadro il cui importo sarà calcolato come previsto all'art.103 del Codice sulla base dell'importo complessivo dell'accordo quadro pari ad **€1.603.400,00** e la cui durata sarà pari alla durata dell'Accordo Quadro.

4. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 del D. Lgs. 163/2006.

5. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in corso d'opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2.2.2 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l'avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all'importo contrattuale di ciascun contratto applicativo.

2. Il massimale per l'assicurazione sia RCT che RCO deve essere pari a **Euro 3.000.000,00**; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori, del Coordinamento della sicurezza e degli eventuali Collaudatori in corso d'opera.

Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

CAPO III – Subappalto

Art. 2.3.1 - Subappalto

1. Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, le lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall'art 105del Codice. La quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 40% dei singoli contratti applicativi salvo successive modifiche normative.

2. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta in sede di accordo quadro ovvero all'atto dell'affidamento nel caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che l'Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato per nessun contratto applicativo;

b) che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle

Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e

la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice stesso;

d) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

3. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art. 105, del Codice. In caso di costituzione di società esecutiva, le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate dalla società stessa.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la totalità dei lavori, nonché nei confronti delle Società cooperative.
5. Nel caso di contemporaneità di più cantieri avviati con diversi contratti applicativi le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere. La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un'autorizzazione.
6. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

Art. 2.3.2 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Art. 2.3.3 - Pagamento dei Subappaltatori/Cottimisti

1. Per quanto attiene le modalità di pagamento ai subappaltatori si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia al momento della stipula dei singoli contratti applicativi.

CAPO IV – Controversie

Art. 2.4.1 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 Marzo 2018, n. 49 per la gestione delle eventuali contestazioni su aspetti di ordine tecnico e delle riserve, oltre a quanto previsto dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i., per la formulazione delle riserve sugli atti contabili si seguirà la presente disciplina:
 - a) Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
 - a.1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
 - a.2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
 - a.3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
 - a.4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro in maniera esauriente le sue motivate deduzioni;
 - a.5. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro nel termine di cui al comma 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegarle nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
 - a.6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva, limitatamente alle sole contestazioni riguardanti le misurazioni effettive, diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
 - b) Forma e contenuto delle riserve
 - b.1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili;
 - b.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le

riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;

b.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute;

b.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

c) Reclami dell'esecutore sul conto finale

c.1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro il termine assegnato dal RUP, comunque non superiore a trenta giorni;

c.2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui rispettivamente agli articoli 208 e 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., eventualmente aggiornandone l'importo;

c.3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell'accordo quadro.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art.108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio da trasmettere con PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

a) attivando nuova selezione per l'individuazione di nuovo operatore cui affidare accordo quadro oppure attivando la procedura prevista dall'art. 110 del Codice, ovvero stipulando un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l'accordo quadro stesso. L'importo del nuovo accordo quadro sarà risultante dell'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, calcolati come differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori affidati all'Appaltatore (eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'affidamento effettuato in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO V - Termini di esecuzione

Art. 2.5.1 - Consegna e inizio dei lavori

1. Richiamato e confermato quanto previsto dall'art 1.2.3, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna dei lavori per parti. In tal caso la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.
5. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
- 6. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto applicativo e l'accordo quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo in argomento (ovvero la cauzione definitiva unica stipulata per l'intera validità dell' accordo quadro) nonché l'intera cauzione provvisoria prestata per tutto l'accordo quadro, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.**
7. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
8. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.
9. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
10. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte dell'Amministrazione.

Art. 2.5.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 2.5.3 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, del Codice.
2. Si applicano gli artt. 106-107 del Codice.
3. Qualora l'Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, l'Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.
4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest'ultimo;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto di ciascun contratto applicativo;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

5. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o il Responsabile dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza.

6. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione dei lavori.

Art. 2.5.4 - Penali

1. penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo.

b) La ritardata esecuzione di ciascuno dei servizi aggiuntivi esplicitati con l'offerta tecnica presentata per la stipula dell'Accordo Quadro comporterà l'applicazione, di una penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto applicativo per ogni giorno di ritardo dall'esecuzione.

c) L'aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nei Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascuno contratto applicativo. Qualora l'appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni lavoratore risultato non conforme da detrarre dalle somme dovute all'appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell'appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

2. L'Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett a) sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità sulla cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del Codice.

3. L'Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alle precedenti lett. b) e c) mediante ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.

4. Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro: nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti le condizioni di cui al presente capitolato relative all'affidamento ed all'avvio dei lavori connessi ai contratti applicativi (artt. 1.2.3, 2.5.1) sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 200,00.

5. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione provvisoria prestata per l'Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso (art. 2.2.1 comma 2).

Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

7. la mancata attivazione del numero verde e dei relativi adempimenti previsti al punto 1.2.3. lettera c) del presente capitolato speciale di appalto entro i termini previsti dallo stesso comporta la risoluzione del contratto di accordo quadro e l'incameramento della cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario;

Art. 2.5.5 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell'Amministrazione.

2. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d'appalto relativo al contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite, ferme restando le proposte già avanzate in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro.

3. Detto programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto all'Amministrazione. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall'Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
- per l'intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori;
- per l'intervento di enti diversi dall'Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;
- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate nell'eventuale cronoprogramma superiore al 20% (venti per cento) del tempo contrattuale produrrà la risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice nonché dell'art. 1456 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.

3. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.

Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano nel cantiere/i durante il corso dei lavori.

2. Per danni cagionati da forza maggiore trova applicazione l'art. 166 del Regolamento.

3. In particolare nessun compenso è dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..

4. Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- smottamenti e solcature delle scarpate;
- dissesti del corpo stradale;
- interrimenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
- ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità e geli.

5. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

CAPO VI - Disciplina economica

Art. 2.6.1 - Anticipazione

Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro l'obbligo di anticipazione dell'importo di contratto sarà regolamentata dalle norme relative vigenti al momento della stipula di tali contratti (articolo 26- ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e s.m.i.)

Art. 2.6.2 - Pagamenti in acconto

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascuno contratto applicativo.

2. Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art.2.1.3, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non **inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00)**.L'importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a corpo, applicando l'elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri.

Per contratti applicativi di importo inferiore ad **€ 50.000** non saranno corrisposti pagamenti in acconto.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di esecuzione ed attuazione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 4, con l'indicazione della data di emissione;

Il termine di 45 gg per l'emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) Presentazione da parte dell'appaltatore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere da parte dell'appaltatore stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante le lavorazioni eseguite rispettivamente dall'appaltatore stesso e da eventuali subappaltatori.
- b) Ove ricorra il caso formale la completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo specifico capitolato speciale.

6. La Stazione Appaltante, qualora i pagamenti risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla normativa sul Patto di Stabilità al momento della scadenza dei relativi termini, provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

8. Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 2.6.3 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza Settore Mobilità, Viabilità, Reti Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture 19 confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del d.lgs.50/2016.

5. Ai sensi del medesimo articolo, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione **di cui al successivo art. 2.9.2** e alle seguenti condizioni:

a. Importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b. Ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c. La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio;

8. Ai sensi dell'articolo 31 commi 4 e 5 della Legge 9 Agosto 2013 n. 98, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

Art. 2.6.4 - Invariabilità dei prezzi

1. I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato al netto del ribasso offerto. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

2. In considerazione della particolare tipologia del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi che dallo stesso potranno discendere, non trova applicazione in nessun caso il meccanismo del prezzo chiuso.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, a seguito di specifica istruttoria tecnica, si potrà far luogo alle compensazioni, in aumento o diminuzione, a norma del Codice.

CAPO VII - Esecuzione dei lavori

Art. 2.7.1 - Variazioni dei lavori

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori.
3. L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell'esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

Art. 2.7.2 - Nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di definire voci non previste nell'elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, secondo i criteri di cui al D.lgs 50/2016 e relative linee Guida, prima dell'esecuzione delle varianti stesse.
2. Il nuovo prezzo così definito sarà inserito nell'elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.
3. Per la definizione dei nuovi prezzi si farà riferimento all'ultimo PREZZARIO REGIONALE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA edito da Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria riportante i prezzi medi informativi pubblicato al momento dell'affidamento dell'appalto.

CAPO VIII - Sicurezza nei cantieri

Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di cui al precedente art. 1.2.3 comma 4 e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza così come previsto dall'art. 131, c. 2, lett. a), del Codice;
 - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. I piani di sicurezza di cui al c. 1 sono costituiti da relazioni tecniche, grafici e prescrizioni operative in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione. Essi devono riportare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
4. I piani di sicurezza di cui al c. 1 devono tenere conto anche dell'eventuale affidamento di opere in subappalto. L'Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati.
5. Prima dell'inizio dei lavori, come specificato all'art. 2.10.9 del presente Capitolato d'Oneri, l'Appaltatore comunica al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico di cantiere.
6. Il Direttore dei lavori ovvero il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato vigilerà

sull'osservanza dei piani di sicurezza.

7. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. A pena di nullità del contratto, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso.

9. L'Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire condizioni di igiene e sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione preventiva obbligatoria dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento ovvero sul rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione sono vincolanti per l'Appaltatore. L'eventuale accoglimento delle proposte presentate non giustificherà variazioni o adeguamenti dei prezzi e del corrispettivo pattuiti.

10. In base all'art. 131, c. 3, del Codice, gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

11. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione dei lavori in corrispondenza di linee elettriche di alimentazione delle filovie urbane. Sarà onere dell'appaltatore contattare l'azienda che gestisce il Trasporto pubblico Locale nel comune della Spezia e concordare le modalità necessarie all'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. L'appaltatore non potrà vantare oneri supplementari per l'esecuzione degli adempimenti necessari al lavoro in presenza delle linee elettriche della filovia.

CAPO IX - Ultimazione lavori

Art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 2.5.4 comma 1 lett a) del presente Capitolato (1,0%) proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

5. La gratuita manutenzione verrà prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L'Appaltatore eseguirà le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest'ultima, osservando sia le disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive appena possibile.

7. All'atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto e in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.

8. All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione.

9. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione finale del collaudo, le operazioni di

manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente più di 1/10 della superficie totale delle medesime, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione delle stesse, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

10. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione finale del collaudo, si verificassero variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere realizzate dall'Appaltatore, quest'ultimo ha l'obbligo di notificare detti inconvenienti all'Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

11. L'Appaltatore è tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. I relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi in elenco. L'Amministrazione si riserva, in casi di particolare urgenza, la facoltà di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte.

12. L'Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.

Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo

1. La collaudazione delle opere di ciascun affidamento verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

2. In ogni caso il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario all'eventuale collaudo statico.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

6. Nel caso in cui l'intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell'appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all'elenco prezzi, la presentazione della certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Art. 2.9.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d'Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d'appalto.

CAPO X - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 2.10.1- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia nonché norme che eventualmente entreranno in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico appalto applicativo del presente accordoquadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operaidipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, invigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ed applicare altresì le medesime condizioninormative ed economiche anche nei confronti di soci lavoratori nel caso di cooperative;
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti oceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensionidell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d'Oneri, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) oneri e obblighi generali:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore deilavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetticolaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte. Le spese per laredazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all'approvazione della Direzione Lavori, aiseni degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l'Appaltatore risulta responsabile dellaprogettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica ditutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo asuo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantirel'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni aibeni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia diprevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza deilavori;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

b) oneri e obblighi organizzativi:

- il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemiatomatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa, per tutta la durata di ogni singolo appalto;
- la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

c) oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

- l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso;
- la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi;
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

- assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazione del Comune all'eventuale chiusura o limitazione del traffico. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione, le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.
 - il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
 - la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisoriale necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
 - l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - l'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d'arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
 - in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione;
- d) misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità:
- l'allestimento a propria cura e spesa di tutte le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative;
 - la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisoriale necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa fossero tali da interferire il regolare utilizzo della viabilità, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei lavori;
 - l'assunzione, nei casi di emergenza dell'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;
- e) oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:
- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
 - l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
 - la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo;
- f) oneri e obblighi a conclusione dei lavori:
- le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
 - per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto di intervento;
 - la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
 - relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
 - elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell'opera «così come realizzata» (asbuilt);
 - le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- g) oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
- l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza,

conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

- l'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l'Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all'interno dell'area di cantiere

di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l'Appaltatore provvederà a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l'Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;

- il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

- le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per l'esecuzione e la fruibilità dell'opera;

h) oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

- la produzione, al Direttore dei lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;

- la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;

- Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In definitiva, restano a carico del comune le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal comune stesso, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto dal Quadro Economico indicato nel Capitolato Speciale d'appalto relativo ad ogni intervento).

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o dall'Amministrazione,

i) altri oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore:

- la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;

- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo indicato dal Direttore dei lavori;

- l'assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispetto all'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi alternativi;

- il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti lungo i tratti stradali interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione, sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore;
 - la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, sul tessuto sociale ed sul paesaggio.
 - a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.
 - la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- e) L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- f) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- g) a fornire il servizio di risposta al numero verde per le segnalazioni degli interventi "a chiamata" ed a svolgere tutte le attività previste al punto 1.2.3 lettere a) e c) del presente capitolato speciale di appalto;

h) a prendere contatti ed accordi sulle modalità di intervento con l'azienda che gestisce il Trasporto pubblico Locale prima di ogni intervento che interessi corsie preferenziali, fermate Bus di linea ed in prossimità di linee di alimentazione delle filovie. Per ogni adempimento conseguente l'appaltatore non potrà vantare alcuna richiesta di indennizzo alla stazione appaltante.

Art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi

1. Sono inoltre a carico dell'appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da:

a) Esecuzione della eventuale bonifica delle aree oggetto dell'intervento, da ordigni e da residui bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, riceverà dal Comune mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Il Comune provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei servizi.

b) ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, ACAM, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi.

L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

c) esecuzione di ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;

Art. 2.10.5 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Art. 2.10.6 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

3. Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 2.10.7 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in

consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 2.10.8 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all'inquinamento acustico generato, è sottoposto alla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.
2. L'appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente del Comune della Spezia.

Art. 2.10.9 - Disciplina del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'Impresa medesima. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.
4. L'Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
5. L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

Art. 2.10.10 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, esemplari di pannelli / totem informativi riguardanti l'intervento affidato, riproducendo esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune della Spezia le cui caratteristiche saranno fornite dall'ufficio tecnico.

Art.2.10.11 requisito di esecuzione: sede operativa

La sede operativa dell'aggiudicatario dovrà essere attrezzata per il ricovero di mezzi ed attrezzature necessari alla tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione previsti nell'Accordo Quadro, con particolare riferimento agli interventi di pronto intervento descritti al punto 1.2.3 e pertanto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **distanza massima dal municipio del comune della Spezia 30 km (la distanza si intende misurata sulla sede stradale)**
- **100 mq di superficie minima coperta;**
- **300 mq di superficie minima scoperta;**

La sede dovrà essere già autorizzata ai sensi delle vigenti normative urbanistiche al deposito di materiali ed al ricovero dei

mezzi d'opera inoltre la sede dovrà essere allacciata alle forniture luce ed acqua.

L'aggiudicatario dovrà provvedere entro 30 giorni dalla stipula del contratto di accordo quadro ad adempiere al presente requisito e trasmettere entro i successivi 10 gg al RUP la documentazione che attesti la effettiva disponibilità della sede. In caso di mancanza del requisito di esecuzione sarà disposta la risoluzione del contratto di accordo quadro con incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art Art 2.2.1. del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art.2.10.12 modalità operative proposte finalizzate al controllo degli edifici

Le modalità operative proposte in sede di offerta, finalizzate al controllo degli edifici, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale, saranno vincolanti durante il periodo di validità dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.